



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Paluzza, 26 giugno 2017

Obblighi in materia di separazione funzionale delibera dell'AEEGSI n. 296/2015/R/com

Con Decreto Legislativo 93/2011 di recepimento delle direttive europee 2009/72/CE e 2009/73/CE sono stati introdotti i seguenti temi per le imprese elettriche:

1. Definizione di impresa **verticalmente integrata**;
2. Obblighi di **separazione funzionale** per le imprese di **distribuzione** di energia elettrica;
3. Obblighi di **separazione del marchio** e delle politiche di **comunicazione**;
4. Trattamento delle **informazioni commercialmente sensibili**;

Obblighi in materia di separazione funzionale delibera dell'AEEGSI n. 296/2015/R/com

Impresa elettrica verticalmente integrata: è un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica.

Obblighi in materia di separazione funzionale delibera della AEEGSI n. 296/2015/R/com

L'applicazione della separazione funzionale si concretizza adottando le regole contenute nel TIUF (Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione (unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas) approvato con la delibera 296/2015/R/com

Obblighi in materia di separazione funzionale delibera
della AEEGSI n. 296/2015/R/com

L'obiettivo principale della separazione funzionale è quello di isolare all'interno delle società tutto quello che riguarda l'attività del distributore rendendola indipendente e trasparente rispetto a tutte le altre attività aziendali. Inoltre il **TIUF** richiede specifiche tutele di indipendenza anche per le altre attività di produzione e di vendita in particolare rispetto alla gestione dei dati commercialmente sensibili e alle politiche dei marchi e di comunicazione. Il cliente finale deve percepire che il distributore ed il venditore sono due entità separate ed indipendenti.

Obblighi in materia di separazione funzionale delibera
dell'AEEGSI n. 296/2015/R/com

Il Gestore Indipendente è un organo costituito da uno o più componenti dell'organo amministrativo e dal personale con funzioni dirigenziali apicali nell'ambito della distribuzione.

” dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dal resto dell'organo amministrativo in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle infrastrutture dell'attività oggetto di separazione funzionale;

” gli sono conferite procure, deleghe e la rappresentanza ad agire nei confronti di terzi necessari all'esercizio dei suoi poteri;

Obblighi in materia di separazione funzionale delibera della AEEGSI n. 296/2015/R/com

- “ gli dovranno essere messe a disposizione le risorse necessarie ad assicurare autonomia organizzativa dell'attività che gestisce, tra le quali le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali;
- “ esprime parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo dell'impresa che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per la approvazione del piano di sviluppo delle infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica.

Obblighi in materia di separazione funzionale delibera della AEEGSI n. 296/2015/R/com

Per adempiere alla nuova norma, risulta necessario provvedere ad effettuare una modifica dello statuto sociale introducendo quanto previsto all'art. 3 del TIUF ovvero all'oggetto sociale:

- a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
- d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Obblighi in materia di separazione funzionale delibera
dell'AEEGSI n. 296/2015/R/com

nonché quanto previsto dall'art. 9 del TUIF ovvero:

1)- la **figura** del **Gestore Indipendente**;

2) che il Gestore Indipendente esprima parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo dell'impresa che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo delle infrastrutture;

Obblighi in materia di separazione funzionale delibera dell'AEEGSI n. 296/2015/R/com

Breve cronistoria:

26 febbraio 2015: l'Autorità pubblica il DCO 7/2015/R/COM;

18 marzo 2015: Incontro a Brescia tra le coop elettriche per formazione gruppo di lavoro e produzione osservazioni all'Autorità;

09 aprile 2015: incontro con Autorità per portare le riflessioni delle cooperative rispetto al documento di consultazione e per evidenziare le peculiarità delle coop;

09 aprile 2015: incontro a Brescia tra le coop elettriche per completare le osservazioni in base alle risultanze dell'incontro mattutino con l'Autorità;

13 aprile 2015: trasmesso all'Autorità le osservazioni al DCO condivise dalle coop elettriche;

Obblighi in materia di separazione funzionale delibera della AEEGSI n. 296/2015/R/com

- 05 maggio 2015:** inviate alla Autorità ulteriori osservazioni rispetto al DCO;
- 22 giugno 2015:** la Autorità pubblica la delibera 296/2015/R/com, recependo solamente il differimento del termine per adempiere al 30/06/2017 rispetto al 01/01/2016 previsto per le altre imprese;
- 24 luglio 2015:** inizia il lavoro di predisposizione di un emendamento, inserito poi nel Disegno di Legge «concorrenza» che permetta l'esonero per i distributori con meno di 25.000 POD;
- 4 maggio 2017:** il Senato approva il DDL «Concorrenza» che ritorna alla Camera dei Deputati.

continua ò ò ..

Obblighi in materia di separazione funzionale delibera della AEEGSI n. 296/2015/R/com

16 maggio 2017: Invio all'Autorità richiesta di proroga dei termini per l'adempimento in attesa dell'approvazione da parte della Camera dei Deputati in via definitiva, del DDL «Concorrenza»;

1 giugno 2017: L'Autorità non aderisce alla richiesta di proroga e pertanto il termine per l'adempimento rimane il **30/06/2017**;

26 giugno 2017: Assemblea Straordinaria per la modifica statutaria.



**PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO
SOCIALE**

PROPOSTA DI MODIFICA STATUTO SOCIALE

Art. 5 (Oggetto)

Al secondo capoverso dopo la lettera d) vengono aggiunte le seguenti frasi:

La Cooperativa, nello svolgimento delle proprie attività applica, qualora sussista l'obbligo di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, le regole di separazione funzionale aventi la finalità di:

- a) favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore dell'energia elettrica;
- b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
- d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere;

PROPOSTA DI MODIFICA STATUTO SOCIALE

Art. 34 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Al primo capoverso dopo la parola «Assemblea» vengono aggiunte le seguenti parole:

«e fatte salve le prerogative del Gestore Indipendente se nominato in ottemperanza alla normativa sulla separazione funzionale richiamata all'Art. 5 del presente statuto»

PROPOSTA DI MODIFICA STATUTO SOCIALE

Art. 35 bis (Gestore Indipendente)

Il Gestore Indipendente, qualora obbligatorio ai sensi di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da uno o più consiglieri di amministrazione aventi i requisiti di indipendenza dettati dalle regole in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, introdotte dagli organismi di regolazione del settore elettrico, ai quali è affidata la gestione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica.

continua ò ò ..

PROPOSTA DI MODIFICA STATUTO SOCIALE

Art. 35 bis (Gestore Indipendente)

segue ò ò

Il Gestore Indipendente, qualora obbligatorio ai sensi di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, sarà composto anche dall'eventuale Dirigente apicale dell'attività di distribuzione.

Il Gestore Indipendente, qualora obbligatorio ai sensi di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, esprime parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo dell'impresa che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo delle infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica.

continua ò ò

PROPOSTA DI MODIFICA STATUTO SOCIALE

Art. 35 bis (Gestore Indipendente)

segue ò ò

Al Gestore indipendente, qualora obbligatorio, saranno conferiti, ai sensi di legge e del presente statuto, i poteri previsti dalle regole in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas introdotte dagli organismi di regolazione del settore elettrico con le relative deleghe nonché la rappresentanza ad agire nei confronti di terzi funzionale all'esercizio dei suoi poteri.

continua ò ò

PROPOSTA MODIFICA STATUTO SOCIALE

Art. 35 bis (Gestore Indipendente)

segue ò ò

Il Gestore Indipendente, qualora obbligatorio ai sensi di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, assicura che l'attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.

In ogni caso, nessun componente del Gestore Indipendente potrà assumere decisioni sull'attività commerciale di pertinenza delle strutture dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo societario di appartenenza di questa che si occupano delle attività di vendita e produzione dell'energia elettrica. Qualora tale situazione di incompatibilità si verificasse nel corso del mandato, l'interessato potrà essere revocato dalla carica di componente del Gestore Indipendente.



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Paluzza, 26 giugno 2017